



**CONVEGNO
NAZIONALE
SICUREZZA
SCUOLE**

**LA SCUOLA SICURA
LA SCUOLA CHE VOGLIAMO**
prospettive alla luce della Legge 215/21

Torino, 30 maggio 2022

Il ruolo dell'Organo Ispettivo in fase di vigilanza

Antonino BERTINO

ASL-TO3

Segretario regionale UNPISI Piemonte

Elena FALSETTI

ASL-TO5


UNPISI Piemonte

DIRITTO ALLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
I principi dell'attuale normativa prevenzionistica

art. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”




Art. 35 «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro»



Art. 41 «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana»

I principi dell'attuale normativa prevenzionistica

Art. 2087 «l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»



Codice Penale

art. 347 - Omissione/rimozione di cautele antinfortunistiche

art 589 e 590 - Omicidio colposo e lesioni gravi in violazione delle norme di sicurezza sul lavoro

Riforma Sanitaria


LEGGE 833/78

Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale



Lo sviluppo
del sistema
legislativo
in materia
di sicurezza
sul lavoro

- Art. 14: Unità Sanitarie Locali
- Art. 20: Attività di **prevenzione**
- Art. 21: Organizzazione dei servizi di prevenzione
- Art. 24: Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita e di omologazioni



Il sistema pubblico della prevenzione

Legge 833/1978 Art.21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione).

In relazione agli standards fissati in sede nazionale, **all'unità sanitaria locale sono attribuiti**, con decorrenza 1° gennaio 1980, i compiti svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori....omissis....

Per la **tutela della salute dei lavoratori** le unità sanitarie locali organizzano propri servizi di medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all'interno delle unità produttive.

IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

L'Art.8 del DLgs. 517/93 che modifica l'art. 7 del decreto Legislativo 502/92 e s.m.i. stabilisce che:

"Le regioni istituiscono un Dipartimento di prevenzione cui sono attribuite le funzioni attualmente svolte dalle Unità Sanitarie Locali ai sensi degli artt.16, 20 e 21 della Legge 833 del 23 dicembre 1978.

*Il **Dipartimento** è articolato nei seguenti servizi:*

a) igiene e sanità pubblica

*b) **prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;***

c) igiene degli alimenti e della nutrizione;

d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della:

- sanità animale,*
- dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati,*
- dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche".*

e) medicina legale

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'ASL


S.I.S.P.

S.I.A.N.



S.Pre.S.A.L.

S.V.E.T.



Estratto da Atto aziendale ASL TO3

Gli Organi Ispettivi

L'ultima modifica al D.Lgs. 81/08 intervenuta con il D.Lg. 146/21 convertito e modificato dalla legge 215/21 stabilisce che «*La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco...*»



Organo ispettivo della A.S.L.

S.Pre.S.A.L. - Azienda Sanitaria Locale

Cos'è?

Servizio di **Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro**, una struttura operativa del Dipartimento di Prevenzione delle A.S.L.

Quale ruolo ha?

Principale Organo di Vigilanza che garantisce la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori tramite le funzioni di

Prevenzione
Verifica e Controllo

Promozione
della salute



Il personale di Vigilanza ASL

Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro


Art. 1 co.1 D.M. 58/97:

“Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria”.

Funzioni del Tecnico della Prevenzione

- Formula pareri nell'ambito delle proprie competenze
- Partecipa ad attività di gruppi di lavoro locali, regionali e nazionali
- Attua attività di prevenzione, vigilanza e controllo e valuta la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste
- Collabora con l'amministrazione giudiziaria
- E' un Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.)
- Svolge con autonomia tecnico professionale le proprie attività in collaborazione con altre figure professionali
- E' responsabile dell'esecuzione e della qualità degli atti svolti

Ha funzioni
Preventive



Nell'ambito della contestazione dei reati:

- fa adottare specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza
- lavora per obiettivi
- mira al cambiamento del processo culturale inerente la sicurezza sul lavoro

Mandato di attivazione dello

S.Pre.S.A.L.

Esposti

Per infortuni

Sospette malattie
professionali

Assistenza


Programmazione
Regionale e
locale

Richiesta A.G.


Segnalazioni 118 Pronta
disponibilità

COMPITI DI VIGILANZA DEL S.Pre.S.A.L.

FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO
IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO



Polizia Amministrativa



Polizia Giudiziaria


COMPITI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

Compiti di Prevenzione

- accertamenti e controlli anche strumentali sui fattori di nocività
- rilascio di pareri e autorizzazioni



L'attività di vigilanza



COMPITI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Funzione di *Controllo*

- attività di indagine e acquisizione di prove per fatti penalmente perseguibili;
- individuazione degli autori dei REATI.

Il personale ispettivo con qualifica di U.P.G.

Acquisita la notizia di reato, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione (ex art. 347 cpp)



Compiti della Polizia Giudiziaria

C.P.P.– art. 347 (obbligo di riferire la notizia di reato)

C.P.P.– art. 348 (assicurazione delle fonti di prova)

C.P.P. – art. 349 (identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone)

C.P.P.– art. 350 (sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini)


C.P.P. – art. 351 (sommarie informazioni)

C.P.P.– art. 354 (accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro probatorio)

C.P.P.– art. 321 (sequestro preventivo)

Richiesta AG

L'A.G. con delega ex art. 370 c.p. chiede di indagare per un infortunio subito da una lavoratrice dipendente della ditta che distribuisce i pasti all'interno di un plesso scolastico.



**Segnalazioni 118 Pronta
disponibilità**

Il Servizio 118 segnala un infortunio grave avvenuto in una scuola ai danni di un lavoratore che è stato colpito alla testa da un cancello.



Sospetta malattia professionale

Su richiesta dell'A.G. indagine delegata ex art. 370 c.p.p. per accertare se vi era stata esposizione professionale a fibre di amianto di un lavoratore della scuola affetto da mesotelioma pleurico



Esposto

Gli RSU rappresentano che il plesso si presenta con problemi strutturali e il dirigente scolastico non ha preso provvedimenti a seguito della loro segnalazione.



DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE ISPETTIVO

Gli addetti all'attività di vigilanza e controllo **sono** in genere **tenuti a**:

- ✓ **qualificarsi** presentando apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'Ente di appartenenza;
- ✓ **dichiarare lo scopo della visita** e l'oggetto dell'ispezione;
- ✓ **condurre l'ispezione** in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività dei soggetti ispezionati, tenendo conto delle finalità e delle esigenze dell'accertamento;
- ✓ all'obbligo della **riservatezza** sulle informazioni inerenti i processi produttivi e lavorativi di cui vengano a conoscenza durante l'ispezione;
- ✓ **redigere un verbale** dell'ispezione o altri atti che documentano l'accesso
- ✓ presentare il provvedimento in forza del quale si effettua un'ispezione ordinata dalla Magistratura nell'ambito di un procedimento penale

DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE ISPETTIVO

Il personale ispettivo è **autorizzato** ad:

- ✓ **accedere** in ogni parte dei luoghi di lavoro, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza
- ✓ **richiedere dati, informazioni, documenti** necessari per l'espletamento delle proprie funzioni
- ✓ **effettuare ispezioni** e verifiche
- ✓ procedere a **rilievi** segnaletici, descrittivi e fotografici
- ✓ provvedere a **prelievi** di campioni

PREPARAZIONE E RISPOSTA AD UNA ISPEZIONE

- ✓ Individuare il Rappresentante del Dirigente Scolastico (DS) ovvero la persona autorizzata a ricevere e a parlare con gli addetti al controllo
- ✓ Individuare la squadra che abbia il compito di seguire gli ispettori nel corso dell'ispezione che può comprendere:
 - il RSPP o un ASPP ;
 - il Dirigente Servizi Generali Amministrativi (DSGA);
 - il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- ✓ Realizzare un “Archivio Sicurezza”, in cui sia conservata tutta la documentazione inerente la materia sicurezza e salute.

PREPARAZIONE E RISPOSTA AD UNA ISPEZIONE

Potrebbero essere redatti i seguenti atti:

- verbale di sopralluogo
- verbale di richiesta o acquisizione di documentazione
- assunzione a sommarie informazioni di persone informate sui fatti,
- verbale di dichiarazioni spontanee

E' indispensabile che sia prevista una procedura di gestione degli atti riferiti ai sopralluoghi al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti

Il sistema sanzionatorio

D.Lgs. 758/94

Nel caso venisse accertato un reato in materia di sicurezza e igiene del lavoro, punito con la pena dell'arresto o dell'ammenda (contravvenzione), l'organo di vigilanza impartisce una prescrizione.




ACCERTAMENTO DELL'
ORGANO DI VIGILANZA




CONTRAVVENZIONE



PRESCRIZIONE



Accertamento per infortunio o malattia professionale



Accertamento per infortunio o malattia professionale

RESPONSABILITÀ



RESPONSABILITA' CIVILE

Responsabilità derivante
dalla violazione di norme
di diritto privato

RESPONSABILITA' PENALE

Responsabilità derivante
dalla violazione di una
norma penale sanzionata

La responsabilità penale è **PERSONALE**

La modifica del D.Lgs. 81/08



Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252).
«Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».

Legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 (GU n. 301 del 20-12-2021).

Pertanto le disposizioni del Decreto Legge sono entrate in vigore il 22 ottobre 2021 e le modifiche intervenute con la Legge di conversione hanno efficacia dal 21 dicembre 2021.

Modifica dell'art. 18 del D.Lgs.81/08



La legge 215/21 ha introdotto l'art. 13 bis che modifica l'art. 18 del Testo Unico inserendo alcuni paragrafi al comma 3 in materia di esclusione da responsabilità (civile, amministrativa e penale) «... *i dirigenti delle istituzioni scolastiche qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione ...*» necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati.

Precisa poi in un altro passaggio che restano invece a carico dell'amministrazione competente gli interventi:

- di installazione degli impianti e alla loro verifica periodica
- strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche
- strutturali riferiti ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche

OPV - gestione e coordinamento tra i vari attori della vigilanza

Attualmente secondo il DPCM 21/12/2007 presso ogni Comitato regionale di coordinamento è istituito un ufficio Operativo composto da rappresentanti degli organi di vigilanza che pianifica il coordinamento delle rispettive attività, individuando le priorità a livello territoriale.

Con la modifica apportata (dall'art. 13 del DL 146/21) al D.Lgs. 81/08 duplicazione degli organi di vigilanza emerge la necessità di coordinare i due soggetti. E' bizzarro ... ma è così.

Il soggetto che ha il compito di garantire il coordinamento operativo è l'Organismo Provinciale di Vigilanza (OPV).

I piani operativi di cui sopra sono attuati da organismi provinciali composti da: Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, Direzione provinciale del lavoro, INAIL, ISPEL, INPS e Comando provinciale Vigili del fuoco.

REGIONE PIEMONTE BUK 96092012

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 60-4263

Modifica e integrazione della DGR n. 9-10772 del 16/02/2009 "Attuazione dell'art. 2 del DPCM 21 dicembre 2007 relativo al Coordinamento delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

A relazione dell'Assessore Monferino:

Premesso che:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007 è stato disciplinato e affidato ai Comitati regionali di coordinamento ex art. 27 del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il DPCM prevede la seguente articolazione:
 1. un comitato di coordinamento a livello regionale (CRC);
 2. un ufficio operativo per la definizione dei piani operativi di vigilanza, presso il comitato regionale di coordinamento (UO);
 3. organismi provinciali per l'attuazione dei piani operativi di vigilanza (OPV).
- con DGR n. 8-10241 del 09.12.2008 è stata definita la composizione del Comitato regionale di coordinamento secondo quanto previsto nel DPCM;
- il DPCM prevede le seguenti funzioni dell'ufficio operativo per la definizione di piani operativi di vigilanza (UO) e degli organismi provinciali per l'attuazione dei piani operativi di vigilanza (OPV):



Programmazione dell'attività a livello nazionale.



PP3: Luoghi di Lavoro che Promuovono Salute

PP6: Piano mirato di prevenzione


PP7: Prevenzione in edilizia ed agricoltura

PP8: Prevenzione del rischio cancerogeno
professionale, delle patologie
professionali dell'apparato muscolo-scheletrico
e del rischio stress correlato al lavoro



PROGRAMMAZIONE REGIONALE e LOCALE

S.Pre.S.A.L.



Grazie per l'attenzione

abertino@aslto3.piemonte.it

falsetti.elena@aslto5.piemonte.it